

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

Circolare n. 1  
22.01.2024

**Oggetto:** Le novità (PARTE PRIMA) della “Legge di bilancio 2024”.

La **Legge 30.12.2023 n. 213 (c.d. “Legge di bilancio 2024”)** contiene la maggior parte delle novità fiscali di riferimento per il corrente anno ed è in vigore dall’**1.1.2024**.

I contenuti più significativi della legge di stabilità verranno analizzati mediante più circolari allo scopo di semplificarne la lettura.

Di seguito vengono esposte le principali **novità** rivolte principalmente ai soggetti esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo.

## LA ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO

---

È riproposta, a distanza di molti anni dalla precedente, la c.d. “**rottamazione del magazzino**” ossia l’adeguamento delle esistenze iniziali.

In particolare è previsto che possono essere oggetto di “adeguamento” le esistenze iniziali di **prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati** (ex art. 92, TUIR) relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (trattasi, in generale, delle esistenze iniziali **all’1.1.2023**). Non sono interessate dalla regolarizzazione in esame le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all’art. 93, TUIR).

Può essere effettuata tramite le seguenti modalità:

- a) **eliminazione delle esistenze iniziali (totale o parziale)**, procedendo all’eliminazione di quantità e valori superiori a quelli effettivi.

La regolarizzazione prevede il versamento:

- **dell’IVA determinata in base all’aliquota media 2023**, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con un apposito Decreto;
- **dell’imposta sostitutiva** ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell’IRAP, in misura **pari al 18%**, applicata alla differenza tra l’ammontare calcolato ai fini IVA e il valore delle esistenze iniziali eliminato;

- b) **iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse**, mediante aumento delle quantità di beni presenti a fine esercizio 2022 e non contabilizzati tra le rimanenze finali del 2022. Secondo quanto chiarito nella citata Circolare n. 115/E/2000 non è consentita l'iscrizione di valori precedentemente sottostimati in quanto configurerebbe una "mera rivalutazione". La regolarizzazione prevede il versamento **dell'imposta sostitutiva del 18%** sul valore iscritto. Non è dovuto alcun importo ai fini IVA.

Il **versamento** va effettuato in due rate di pari importo:

- la prima con scadenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023;
- la seconda entro il termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

**N.B.!**

Il mancato pagamento delle predette somme non comporta la decadenza dai benefici.

Ai fini degli effetti della regolarizzazione si evidenzia che i "nuovi valori":

- sono **riconosciuti, a decorrere dal 2023**, ai fini sia civilistici che fiscali;
- non possono essere tenuti in considerazione dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento relativo a periodi d'imposta precedenti il 2023.

Inoltre, l'adeguamento non ha rilevanza sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino all'1.1.2024.

## RITENUTA SULLE PROVVIGIONI AGENTI DI ASSICURAZIONE

**Dall'1.4.2024** saranno **soggette a ritenuta a titolo d'acconto** anche le **provvigioni** percepite:

- dagli **agenti di assicurazione** per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai **mediatori di assicurazione** per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

La ritenuta sarà applicata nella misura del 23% sulla base imponibile pari al 50%, oppure 20% se l'intermediario comunica al committente / preponente / mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).

## SOGLIA VERSAMENTI MINIMI IVA E RITENUTE

### IVA

**Dalle liquidazioni periodiche IVA relative all'anno d'imposta 2024** è incrementato a **100 euro** il limite d'importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile o trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo. Tale versamento deve essere effettuato comunque **entro il 16.12** dello stesso anno.

### Ritenute

L'importo dovuto con riferimento alle ritenute operate **dal mese di gennaio 2024**:

- sui redditi di lavoro autonomo e su altri debiti (articolo 25 Dpr 600/1973)

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

• sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (articolo 25-bis del Dpr 600/1973) se non supera il limite di **euro 100**, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque **entro il 16.12** dello stesso anno.

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato **entro il 16 gennaio**.

Si rammenta che il **condominio** può differire il versamento delle ritenute d'acconto sui corrispettivi dovuti all'appaltatore fino al raggiungimento di una soglia minima pari a 500 euro.

Ora è stabilito che il versamento di tali ritenute deve avvenire entro il **16.06** (anziché 30.06) e **16.12** (anziché 20.12) di ogni anno.

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato **entro il 16 gennaio**.

## COMPENSAZIONE CREDITI INPS / INAIL - UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI AGENZIA ENTRATE

È previsto l'**obbligo dall'1.7.2024** di utilizzare **esclusivamente i servizi telematici** forniti dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 che prevedono l'utilizzo in **compensazione anche di crediti** maturati a titolo di contributi **INPS** e di premi **INAIL**.

È inoltre previsto che:

- la **compensazione dei crediti INPS** di qualsiasi importo va effettuata a decorrere dai seguenti momenti, differenziati a seconda del soggetto, come meglio specificato nella tabella che si riporta di seguito.

SOGGETTO	DECORRENZA UTILIZZO COMPENSAZIONE CREDITI INPS
<b>Datore di lavoro non agricolo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva);</li></ul> ovvero <ul style="list-style-type: none"><li>• dalla data di notifica delle note di rettifica passive.</li></ul>
<b>Datore di lavoro agricolo</b> che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola	Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
<b>Lavoratore autonomo</b> iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS	Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

- la **compensazione dei crediti INAIL**, di qualsiasi importo, può essere effettuata a condizione che i crediti certi, liquidi ed esigibili siano registrati negli archivi dell'Istituto.

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

## DIVIETO COMPENSAZIONI CON ISCRIZIONI A RUOLO > €100.000

---

È stabilito, **dall'1.7.2024**, il **divieto di compensazione** nel mod. F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di **iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione **per importi complessivamente superiori a € 100.000** per i quali:

- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;

ovvero

- non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Il divieto di compensazione viene meno a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate.

## ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI

---

È introdotto l'**obbligo** per le imprese con sede legale in Italia / sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, di **stipulare entro il 31.12.2024** **contratti assicurativi a copertura dei danni a:**

- ✓ terreni e fabbricati
- ✓ impianti e macchinari
- ✓ attrezzature industriali e commerciali

**cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici** quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

La norma non si applica alle imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofici meteorologici.

Se non è adempiuto detto obbligo, se ne deve tener conto *“nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici”*.

Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura in esame sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

Un decreto di MEF e MIMIT potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative.

## RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER

---

È stabilito **per il 2024**, il **rifinanziamento** di € 100 milioni **a favore della c.d. "Sabatini-ter"** al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

## CESSIONI DI BENI A “TURISTI” EXTRAUE SENZA IVA

---

Si rammenta che è prevista una particolare disciplina IVA per le cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extraUE “privati” (c.d. *“tax free shopping”*) contenuta nell'art. 38-quater, DPR n.

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

633/72 la quale dispone che detti soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell'IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell'IVA assolta, a condizione che:

- il turista sia un soggetto "privato" domiciliato / residente in uno Stato extraUE;
- i beni acquistati siano destinati all'uso personale / familiare;
- i beni siano trasportati nei bagagli personali fuori dall'UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- l'operazione sia documentata mediante emissione della fattura (in formato elettronico mediante il sistema "OTELLO 2.0");
- il cedente ottenga la prova dell'uscita dei beni entro il quarto mese successivo all'operazione.

**A partire dall'1.1.2024** è disposto che tale disciplina operi con riferimento agli acquisti di importo complessivo **superiore a € 70,00 (IVA compresa)** anziché a € 154,94 (IVA compresa).

## ALIQUEUTE IVA

---

### **Aliquota IVA ridotta 10% pellet**

È estesa ai mesi di **gennaio e febbraio 2024** la riduzione dal 22% **al 10%** dell'aliquota IVA applicabile al **pellet** di cui al n. 98, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72.

### **Aliquota IVA 10% per prodotti dell'infanzia e igiene femminile**

**Dall'1.1.2024** è aumentata dal 5% **al 10%** l'aliquota IVA per i prodotti per l'infanzia (quali latte in polvere o liquido, preparazioni per l'alimentazione, pannolini) e per i prodotti relativi all'igiene femminile.

### **Aliquota IVA 22% per seggiolini per bambini**

**Dall'1.1.2024** è aumentata dal 5% **al 22%** l'aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

## RITENUTA SUI BONIFICI "PARLANTI" – INTERVENTI EDILIZI

---

**Dall'1.3.2024** è aumentata dall'8% **all'11%** la ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei **bonifici relativi a spese** per le quali l'ordinante intende beneficiare della **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico**.

Cordiali saluti.

*Studio Tognetti Ass. Professionale*

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)